

REGOLAMENTO (CEE) N. 1014/70 DELLA COMMISSIONE
del 29 maggio 1970
relativo ai titoli d'importazione nel settore vitivinicolo

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 816/70 del Consiglio, del 28 aprile 1970, relativo a disposizioni complementari in materia di organizzazione comune dei mercati nel settore vitivinicolo ⁽¹⁾, in particolare gli articoli 8, paragrafo 3, e 35,

considerando che, ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 816/70, ogni importazione nella Comunità dei prodotti di cui all'articolo 1 di detto regolamento è soggetta alla presentazione di un titolo d'importazione ;

considerando che la trasmissione dei diritti e degli obblighi derivanti dai titoli d'importazione può provocare difficoltà per quanto concerne l'applicazione delle disposizioni del presente regolamento e in particolare per quanto concerne la perdita del deposito cauzionale ; che è pertanto opportuno escludere la trasmissibilità dei titoli d'importazione ;

considerando che, secondo le usanze del commercio internazionale, occorre tuttavia ammettere un certo margine, rispetto ai quantitativi specificati nel titolo, per quanto concerne l'utilizzazione del titolo stesso e l'obbligo di importare ;

considerando che, per la regolare applicazione del regime dei titoli d'importazione, è necessario che vi figurino alcune indicazioni minime ; che, per tale motivo, è indispensabile che l'organismo competente per il rilascio dei titoli sia informato, entro determinati termini, in merito al paese di provenienza del prodotto da parte dell'importatore ;

considerando che la durata di validità dei titoli d'importazione deve essere limitata in funzione degli usi e dei termini di consegna praticati nel commercio internazionale ;

considerando che, per evitare una differenza di trattamento dei commercianti della Comunità, occorre che le amministrazioni nazionali siano soggette a norme uniformi per quanto concerne la determinazione della data esatta, in cui le domande di rilascio dei titoli d'importazione si considerano pervenute all'organismo incaricato del rilascio ;

⁽¹⁾ GU n. L 99 del 5. 5. 1970, pag. 1.

che, a tale proposito, è indispensabile prevedere disposizioni che consentano di definire senza ambiguità un determinato giorno lavorativo come data di ricezione da parte dell'organismo interessato di una domanda di rilascio di un titolo ;

considerando che, conformemente all'articolo 8, paragrafo 2, quarto capoverso, del regolamento (CEE) n. 816/70, il rilascio dei titoli è subordinato alla costituzione di un deposito cauzionale che resta acquisito in tutto o in parte se l'operazione non è realizzata o se è realizzata solo parzialmente ; che, per evitare perturbazioni nelle correnti commerciali dovute all'applicazione da parte degli Stati membri di regimi diversi, è opportuno precisare il regime e l'ammontare del deposito cauzionale ;

considerando che è nondimeno necessario prevedere disposizioni adeguate, quando l'importazione non può aver luogo durante il periodo di validità del titolo in seguito a casi di forza maggiore ;

considerando che, per permettere alla Commissione di avere un quadro generale dell'evoluzione delle importazioni, è necessario che gli Stati membri informino regolarmente la Commissione stessa dei titoli d'importazione rilasciati ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. Il titolo d'importazione autorizza ed obbliga ad importare durante il periodo di validità del titolo la quantità netta di prodotti designati.
2. Se la quantità netta importata è inferiore del 5 % al massimo alla quantità netta indicata nel titolo, l'impegno d'importare è considerato soddisfatto.

Se la quantità netta importata supera la quantità indicata nel titolo del 5 % al massimo, tale quantità si considera come importata in virtù di detto documento.

Articolo 2

I diritti e gli obblighi derivanti dal titolo non sono trasmissibili.

Articolo 3

Il titolo è valido a decorrere dalla data del rilascio sino al termine del terzo mese successivo a quello durante il quale è stato rilasciato.

Articolo 4

Sino all'istituzione di formulari comunitari per il titolo d'importazione, gli Stati membri possono utilizzare moduli nazionali. Fatte salve le disposizioni figuranti in altri regolamenti, direttive o decisioni adottate dalle istanze della Comunità, tali titoli devono contenere come minimo le indicazioni di cui all'articolo 5.

Articolo 5

Sul titolo devono figurare :

1. il nome e cognome e l'indirizzo del richiedente ;
2. la designazione del prodotto, e per il Riesling o il Sylvaner la designazione del vitigno, con l'indicazione della sottovoce della tariffa doganale comune e, a richiesta dello Stato membro che ha rilasciato il titolo, quella del numero di riferimento della nomenclatura delle merci della statistica nazionale del commercio estero ;
quando la sottovoce della tariffa prevede una specificazione relativa alla gradazione alcolometrica del prodotto, è ammessa una tolleranza di 0,4 gradi rispetto a tale specificazione, per l'applicabilità del titolo. Tale tolleranza è indicata nel titolo ;
3. il colore del vino o del mosto ;
4. l'indicazione del quantitativo netto del prodotto in ettolitri o, eventualmente, in unità metriche di peso ;
5. l'indicazione dell'ultimo giorno di validità del titolo ;
6. il paese terzo di provenienza previsto.

Articolo 6

1. Le domande di titolo che si considerano presentate in un dato giorno sono le seguenti :

- a) le domande che in un dato giorno, sempre che si tratti di giorno lavorativo per l'organismo competente, sono state presentate agli uffici di detto organismo non oltre le ore 15,30 ;
- b) le domande inviate per lettera o telex pervenute agli uffici suddetti non oltre le ore 15,30 del giorno in questione ;
- c) le domande inviate per telegramma e pervenute agli uffici suddetti non oltre le ore 17 del giorno in questione, purchè il telegramma sia stato registrato presso l'ufficio telegrafico trasmittente non oltre le ore 15,30.

2. Le domande di titoli pervenute in un giorno non lavorativo per l'organismo competente o in un giorno lavorativo per quest'ultimo, ma dopo le ore suindicate, sono considerate come presentate il primo giorno lavorativo successivo al giorno della loro ricezione.

Le domande inviate per telegramma sono considerate come presentate il primo giorno lavorativo successivo al giorno della loro ricezione, qualora il telegramma sia stato registrato presso l'ufficio telegrafico trasmittente dopo le ore 15,30 anche se è pervenuto all'organismo competente prima delle ore 17,00.

3. Quando l'Italia applica nei mesi « estivi » la cosiddetta ora « legale », i termini di introduzione della domanda indicati nel presente articolo s'intendono, in tale Stato membro, ritardati di un'ora.

Articolo 7

1. Il rilascio del titolo per un quantitativo superiore a 1 hl o, eventualmente, a 100 kg di prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 816/70, è subordinato alla costituzione di un deposito cauzionale.

L'ammontare del deposito cauzionale per ciascun prodotto figura nella seguente tabella :

N. della tariffa doganale comune	Designazione della merce	Ammontare del deposito cauzionale
22.04	Mosti di uve parzialmente fermentati, anche mutizzati con metodi diversi dall'aggiunta di alcole	2,0 u.c. l'hl
22.05	Vini di uve fresche; mosti di uve fresche mutizzati con alcole (mistelle)	
	— vini spumanti	6,0 u.c. l'hl
	— vini liquorosi	7,5 u.c. l'hl
	— vini alcolizzati	2,5 u.c. l'hl
	— altri vini:	
	1. con gradazione alcolica effettiva di 13 ° o meno	2,0 u.c. l'hl
	2. con gradazione alcolica effettiva superiore a 13 ° e non superiore a 15 °	2,5 u.c. l'hl
	3. con gradazione alcolica effettiva superiore a 15 ° e non superiore a 18 °	3,0 u.c. l'hl
	4. con gradazione alcolica effettiva superiore a 18 ° e non superiore a 22 °	3,5 u.c. l'hl
08.04 A II	Uve fresche diverse da quelle da tavola	1,5 u.c. ogni 100 kg
ex 22.10	Aceti commestibili di vino	2,0 u.c. l'hl
ex 22.07	Vinello	1,0 u.c. l'hl
ex 22.09 A	Diluzione alcolica di origine agricola	1,5 u.c. l'hl
23.05	Fecce di vino	1,0 u.c. l'hl
	Tartaro greggio	0,1 u.c. ogni 100 kg
ex 23.06 A	Vinaccia	1,0 u.c. ogni 100 kg

2. Il deposito cauzionale è costituito in denaro o sotto forma di garanzia data da un istituto di credito rispondente ai criteri fissati dallo Stato membro nel quale è stato richiesto il rilascio del titolo.

Articolo 8

1. Il deposito cauzionale è svincolato se è stato importato almeno il 95 % della quantità netta indicata nel titolo.

2. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 9, se l'obbligo di importare non è stato soddisfatto entro il periodo di validità del titolo, il deposito cauzionale resta acquisito per una quantità pari alla differenza tra:

- a) il 95 % della quantità netta indicata nel titolo e
- b) la quantità netta effettivamente importata.

Tuttavia, se la quantità netta importata ammonta a meno del 5 % della quantità netta indicata nel

titolo, il deposito cauzionale è interamente incamerato.

Articolo 9

1. Ove non sia possibile procedere all'importazione durante il periodo di validità del titolo per circostanze da considerare come casi di forza maggiore, l'organismo competente decide, su richiesta dell'interessato, che l'obbligo d'importare è annullato e che il deposito cauzionale non viene incamerato, oppure che la durata di validità del titolo è prorogata per il periodo necessario in funzione della circostanza addotta.

2. Se gli Stati membri ammettono una circostanza come caso di forza maggiore, essi ne informano immediatamente la Commissione.

3. Qualora venga addotta una circostanza considerata come caso di forza maggiore e inerente al paese di provenienza, tale circostanza può essere

ammessa solo se il paese di provenienza è stato segnalato tempestivamente all'organismo competente prima che si sia manifestato il caso di forza maggiore. L'indicazione del paese di provenienza si considera comunicata tempestivamente se al momento della comunicazione non si poteva ancora supporre il verificarsi del caso di forza maggiore.

4. L'importatore fornisce la prova, mediante documenti adeguati, della circostanza considerata come caso di forza maggiore.

Articolo 10

Gli Stati membri comunicano alla Commissione non oltre il mercoledì di ogni settimana, per la settimana

precedente, i quantitativi di prodotti per i quali sono stati rilasciati i titoli d'importazione.

Tali dati sono ripartiti secondo il paese di provenienza previsto, le specificazioni della tariffa doganale comune nonché, per il Riesling o il Sylvaner, secondo la designazione del vitigno e, per i vini o mosti, secondo il colore.

Articolo 11

Il presente regolamento entra in vigore il 1° giugno 1970.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 maggio 1970.

Per la Commissione

Il Presidente

Jean REY
